

Realizzazione di una infrastruttura tecnologica consistente in un *data center* a ridotto impatto ambientale da realizzare in ambito ipogeo

T.R.G.A. Trento 8 ottobre 2024, n. 145 - Farina, pres.; Mielli, est. - Chini ed a. (avv. Iob) c. Comune di Predaia (Avv. distr. Stato) ed a.

Usi civici - Titolari di diritti di proprietà e di uso *uti singuli* e *uti cives* - Realizzazione di una infrastruttura tecnologica consistente in un *data center* a ridotto impatto ambientale da realizzare in ambito ipogeo - Atto di permuta che prevede la cessione di una particella del diritto di superficie a tempo indeterminato che consente la realizzazione ed il mantenimento di vuoti sotterranei.

(*Omissis*)

FATTO

I ricorrenti sono titolari di diritti di proprietà e di uso *uti singuli* e *uti cives*, in quanto abitanti delle località di Tuenetto o di Mollaro nel territorio del Comune di Predaia, dei beni p.f. 1469/4 CC Torra allibrata alla proprietà della Frazione di Mollaro, e della p.f. 1469/5 CC Torra, p.f. 533 CC Priò e p.f. 534 CC Priò, allibrate alla proprietà della Frazione di Tuenetto

Con il ricorso in epigrafe impugnano l'accordo di programma del 3 ottobre 2023 stipulato tra l'Università degli Studi di Trento, la Provincia Autonoma di Trento, il Comune di Predaia e la società Miniera San Romedio s.r.l. (d'ora in poi Miniera San Romedio), finalizzato alla realizzazione dell'infrastruttura tecnologica denominata Trentino Datamine (d'ora in poi TDM), consistente in un *data center* a ridotto impatto ambientale da realizzare in ambito ipogeo.

Unitamente all'accordo di programma, sono impuginate anche le deliberazioni con le quali i singoli enti pubblici partecipanti hanno approvato l'accordo e la delibera del consiglio comunale del Comune di Predaia con la quale è stato respinto il ricorso in opposizione presentato da alcuni censiti della frazione di Tuenetto avverso la deliberazione di approvazione dell'accordo di programma.

È oggetto di impugnazione anche l'atto di permuta del 24 giugno 2020, con il quale il Comune di Predaia ha ceduto alla Miniera San Romedio diverse particelle tra le quali anche la p.ed. 336, particella del diritto di superficie a tempo indeterminato, eretta sotto il suolo della p.f. 1469/4, di mq 14968, che consente la realizzazione ed il mantenimento di vuoti sotterranei, in cambio della cessione al Comune di diverse particelle e di un conguaglio di € 18.734,50.

Per la realizzazione del progetto (per il quale l'Università di Trento ha ottenuto un contributo pubblico fino ad € 18.410.355,34 derivanti da finanziamenti PNRR), è stata costituita una società mista, mediante il ricorso al partenariato pubblico privato, denominata Trentino Data Mine.

È prevista la localizzazione della gran parte delle strutture e del *data center* in ambito ipogeo, mentre nell'area esterna è prevista la realizzazione di un edificio direzionale denominato *Building Data Center* con i relativi impianti e servizi.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità dell'atto di permuta stipulato tra il Comune di Predaia e Miniera San Romedio il 24 giugno 2020, per impossibilità dell'oggetto relativamente alla p.ed. 336, particella del diritto di superficie a tempo indeterminato, eretta sotto il suolo della p.f. 1469/4, in quanto si tratta di un bene gravato da uso civico sul quale non è intervenuto il necessario atto di natura costitutiva che determina l'estinzione del vincolo ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, recante "*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*".

Secondo i ricorrenti la p.f. 1469/4 e parimenti la p.ed. 336 sono beni gravati dal vincolo di uso civico, anche dal punto di vista tavolare, in quanto tali sono inalienabili ed in dominio collettivo della Frazione di Mollaro. La nullità viene dedotta in via d'azione ed in via subordinata anche in via d'eccezione con riserva di farla valere in ogni altra sede.

Con una seconda censura proposta nell'ambito del primo motivo, i ricorrenti lamentano l'illegittimità dell'accordo di programma perché, in violazione dell'art. 2 dell'atto di permuta del 24 giugno 2020, ha contraddittoriamente previsto la realizzazione di opere diverse da quelle preventivate dall'atto di permuta.

Sul punto i ricorrenti affermano che le attività da localizzare nell'ipogeo menzionate nell'atto di permuta, consistevano in bacini di stoccaggio dell'acqua a fini agricoli o turistici o da utilizzare come magazzini, mentre l'accordo di programma ha ad oggetto un'attività completamente differente, consistente nella realizzazione di un progetto relativo ad un'infrastruttura tecnologica che comporta la posa in opera di 9 generatori di 1 *megawatt* ciascuno da testare con cadenza mensile, con conseguente inquinamento elettromagnetico, utilizzo di acqua per il raffreddamento captata dalla falda acquifera potabile ed inquinamento atmosferico derivante dall'aumento del traffico veicolare.

Inoltre, proseguono i ricorrenti, tale progetto comporta anche la realizzazione di opere all'aperto, quali "*una zona esterna in superficie di servizio con area di accesso, uffici per il controllo e la gestione del sito, impiantistica anche per la generazione di potenza elettrica, opere accessorie, parcheggi, zone di transito, strade di accesso e relative opere di urbanizzazione e infrastrutturazione*".

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la nullità dell'accordo di programma, o comunque la sua illegittimità che ne determina l'annullamento, ed il vizio di incompetenza, perché viene previsto l'impegno alla cessione da parte del Comune alla società Miniera San Romedio di beni inalienabili, in particolare di porzione delle p.f. 1469/4 CC Torra, p.f. 1469/5 CC Torra, p.f. 533 C.C. Priò, p.f. 534 C.C. Priò, per una superficie complessiva pari a circa 17.000 mq, come da frazionamento, senza che si sia proceduto ad una loro previa sdemanializzazione, il cui procedimento implica la necessità di operare una comparazione con gli interessi della collettività generale alla conservazione di detti beni per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, ed il cui esito non è pertanto scontato.

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 16, comma 1, e dell'art. 18, comma 2, della legge provinciale n. 6 del 2005, e dell'art. 5 bis della legge provinciale n. 7 del 2006.

Con questo motivo i ricorrenti sostengono che il Comune di Predaia non avrebbe potuto intervenire nell'accordo di programma nella duplice veste di ente pianificatore e di amministratore di beni di soggetti terzi, quali sono la generalità degli abitanti di Mollaro e di Tuenetto, ed avrebbe pertanto dovuto valutare e deliberare separatamente sul punto in quanto sono presenti interessi potenzialmente confliggenti tra quelli rappresentati.

A conforto di questa tesi i ricorrenti rilevano che il Comune nella sua veste di ente gestore dei beni non ha neppure reso il parere obbligatorio previsto come necessario dall'art. 18 della legge provinciale n.6 del 2005, per mutare la destinazione in atto dei beni di uso civico.

Nel caso all'esame, evidenziano ancora i ricorrenti, l'impegno a cedere aree soggette a vincolo, è stato assunto senza alcuna previa valutazione della possibilità di una migliore utilizzazione e valorizzazione del bene di uso civico e senza aver prima vagliato l'attuale consistenza del patrimonio in dominio collettivo.

Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano che l'accordo di programma è illegittimo anche perché non è stata considerata la possibilità di consentire i lavori utilizzando, per i beni frazionali, una concessione in uso o un diritto di superficie a tempo, modalità espressamente contemplate dall'art. 15 della legge provinciale n. 6 del 2005, in luogo delle cessioni, e perché non si è valutata la possibilità di consentire direttamente al dominio collettivo di procedere alla concessione dei beni alla società Miniera San Romedio.

I ricorrenti deducono altresì la violazione dell'art. 17, comma 2, della legge provinciale n. 23 del 1990, recante *"Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"*, perché la cessione avviene tramite trattativa diretta anziché mediante un'asta pubblica, per un valore di stima che peraltro non prevede alcuna compensazione ambientale, ledendo in modo irragionevole il patrimonio frazionale.

Ulteriori difetti di istruttoria secondo i ricorrenti sono da ravvisare nell'affermazione, contenuta nell'accordo di programma, secondo cui non sarebbero state presentate osservazioni, quando invece era stata inviata una nota sottoscritta da sessanta proprietari maggiorenni, e vi è stata inoltre la presentazione di un atto formale di opposizione.

Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 3, comma 6, della legge n. 168 del 2017, del D.lgs. n. 42 del 2004, dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale n. 6 del 2005, dell'art. 9 e dell'art. 41, comma 2, e dell'art. 42, comma 2, della Costituzione, dell'art. 11, comma 1, secondo periodo, della legge provinciale n. 5 del 2008, dell'art. 16, comma 1, della legge provinciale n. 6 del 2005, lo sviamento, la contraddittorietà della motivazione e la carenza di istruttoria, perché, in violazione del regime proprio degli usi civici, non viene salvaguardato l'ambiente ed il paesaggio e non è prevista alcuna compensazione con altri beni idonei di pari valore o superficie.

I ricorrenti lamentano inoltre che, dall'esame del cartiglio, parte delle aree cedute non risultano direttamente funzionali al progetto e deve ritenersi pertanto priva di giustificazione la decisione di non limitare i lavori alle sole aree già in disponibilità di Miniere San Romedio, e sostengono che il progetto avrebbe dovuto essere preceduto da un'apposita previsione urbanistica, nonostante si tratti di opere da realizzare nell'ipogeo.

Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la carenza assoluta di potere, la violazione della proprietà collettiva, il travisamento, lo sviamento, l'irragionevolezza e la carenza di istruttoria, perché l'accordo di programma prevede un obbligo, da parte del Comune, di cessione a terzi di beni inalienabili con vincolo di destinazione perpetua appartenenti alla proprietà collettiva, in assenza dei presupposti per la sdemanializzazione e del successivo esproprio che presuppongono una complessa attività istruttoria che non è stata effettuata, in un contesto in cui non è ravvisabile alcuna delle ipotesi che consentono eccezionalmente di derogare ai vincoli che gravano su questi beni.

Con il settimo motivo i ricorrenti chiedono di sollevare la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 16 della legge provinciale n. 6 del 2005, per irragionevolezza e violazione degli articoli 2, 9 e 42 della Costituzione, in relazione all'art. 2, comma 5, all'art. 3, comma 8 bis, lett. a), della legge n. 168 del 2017, nella parte in cui prevede che l'estinzione del vincolo di uso civico gravante su un determinato bene possa essere ammessa eccezionalmente, senza tuttavia indicare in modo tassativo e circostanziato quali siano tali ipotesi eccezionali, e senza rispettare le previsioni ed i parametri contenuti nelle norme statali.

Con l'ottavo motivo i ricorrenti chiedono di sollevare la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 5, comma 4, della legge provinciale n. 6 del 2005.

Al riguardo premettono che sono in corso le procedure per il passaggio dell'amministrazione dei beni dal Comune ai domini collettivi.

Secondo i ricorrenti la norma provinciale è irragionevole nella parte in cui, nel caso in cui venga istituita

L'Amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico (d'ora in poi ASUC), nel prevedere il subentro nei rapporti attivi e passivi, esclude dal conto finale alcune partite relative ai crediti non ancora riscossi, incidendo nella materia del diritto civile di competenza esclusiva dello Stato.

Con il nono motivo i ricorrenti lamentano la violazione del piano urbanistico provinciale, e degli articoli 25 e 30 delle norme di attuazione del piano regolatore comunale, il difetto di istruttoria, l'irragionevolezza e la contraddittorietà, perché l'inserimento dei beni nell'accordo di programma non tiene conto della loro destinazione urbanistica attuale, che li comprende in "area di difesa paesaggistica", "zone a bosco soggette a difesa paesaggistica" e li definisce come "invarianti puntuali".

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Predaia, la Provincia Autonoma di Trento e la società Miniera San Romedio eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e la sua improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, replicando nel merito alle censure proposte.

In rito il Comune di Predaia premette che il progetto definitivo di realizzazione dell'infrastruttura è stato approvato nella conferenza di servizi decisoria tenutasi ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale n. 13 del 1997, che si è tenuta il 23 maggio 2024.

Tale provvedimento, che non è stato impugnato dai ricorrenti, ha disposto il trasferimento del progetto su fondi di proprietà esclusiva della società Miniera San Romedio, non attuando la previsione originaria prefigurata dall'accordo di programma, di localizzare l'infrastruttura nelle aree di proprietà delle Frazioni di Tuenetto e di Mollaro gravate da uso civico.

Alla luce dei contenuti del progetto definitivo approvato, il Comune eccepisce pertanto l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto nelle more del giudizio è venuta meno la previsione dell'accordo di programma ritenuta lesiva dai ricorrenti.

Il Comune eccepisce altresì l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione nella parte in cui viene impugnato direttamente l'atto di permuta del 24 giugno 2020, che è un contratto privatistico, non riconducibile all'esercizio di un pubblico potere e alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Inoltre, osserva il Comune, laddove le censure proposte dovessero essere interpretate come volte a chiedere l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione dei diritti di uso civico o della qualità demaniale del suolo, la giurisdizione spetterebbe al Commissario per la liquidazione degli usi civici e non al giudice amministrativo.

La Provincia Autonoma di Trento oltre ad eccepire l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e il difetto di giurisdizione dell'impugnazione dell'atto di permuta per le stesse ragioni già prospettate dal Comune di Predaia, eccepisce altresì l'inammissibilità del ricorso perché è oggetto di impugnazione un accordo di programma che fin dal principio non costituiva un atto immediatamente lesivo della posizione giuridica vantata dai frazionisti ricorrenti, e deduce che anche in seguito tale accordo di programma non ha arrecato alcuna lesione, dato che il progetto definitivamente approvato riguarda solo le p.ed 1469/8 e, in minima parte, la p.ed 1469/3 - Torra, del Comune di Predaia, mentre nessuna proprietà dei frazionisti viene coinvolta.

La società Miniera San Romedio eccepisce, oltre all'inammissibilità per difetto di giurisdizione dell'impugnazione dell'atto di permuta, l'originaria inammissibilità del ricorso perché l'accordo di programma costituisce un atto programmatico preliminare con una mera valenza organizzativa e di coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti, e in quanto tale non costituisce un atto immediatamente lesivo nei confronti dei ricorrenti.

Anche la parte controinteressata eccepisce l'improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, per l'omessa impugnazione dell'atto di approvazione del progetto definitivo.

All'esito della pubblica udienza dell'11 luglio 2024, con ordinanza collegiale n. 106 dell'11 luglio 2024, in adempimento di quanto previsto dall'art. 12 bis, comma 4, del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito in legge 5 agosto 2022, n. 108, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Università e della Ricerca, in quanto il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in parte con risorse previste dal PNRR.

L'integrazione del contraddittorio è stata ritualmente effettuata nel rispetto dei termini e delle modalità indicate nella predetta ordinanza collegiale n. 106 dell'11 luglio 2024.

Alla pubblica udienza del 19 settembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle controparti sono fondate.

I ricorrenti nel caso in esame affermano di subire una duplice lesione dall'accordo di programma.

In primo luogo, quali abitanti di Tuenetto ovvero di Mollaro, allegano di essere lesi dall'inquinamento elettromagnetico, dall'utilizzo di acqua per il raffreddamento captata dalla falda acquifera potabile e dall'inquinamento atmosferico derivante dall'aumento del traffico, generati dalla costruzione e dal funzionamento dell'infrastruttura tecnologica che comporta la posa in opera di 9 generatori di 1 megawatt ciascuno che verrebbero testati a cadenza mensile.

In secondo luogo lamentano la lesione dei loro diritti di proprietà e di uso loro spettanti *uti singuli* e *uti cives*, sui beni p.f.



1469/4 CC Torra allibrata alla proprietà della Frazione di Mollaro, p.f. 11 1469/5 CC Torra, p.f. 533 CC Priò e p.f. 534 CC Priò, allibrate alla proprietà della Frazione di Tuenetto, perché l'accordo di programma prevede l'impegno da parte del Comune di Predaia di cedere tali beni alla società Miniera San Romedio, nonostante siano gravati da uso civico e non sia intervenuto il necessario atto di natura costitutiva che determina l'estinzione del vincolo.

2. L'impugnazione dell'accordo di programma è inammissibile per carenza di interesse con riguardo ad entrambi pregiudizi prospettati.

Come è noto l'accordo di programma costituisce una forma di esercizio consensuale delle pubbliche funzioni volta a definire opere o programmi che richiedano l'azione coordinata ed integrata di più enti pubblici.

L'accordo di programma di cui all'art. 28 della legge provinciale n. 23 del 1992 (analogamente a quanto dispone a livello nazionale l'art. 11 della legge n. 241 del 1990), al comma 1 prevede che gli accordi debbano essere conclusi "senza pregiudizio dei diritti dei terzi", con una previsione la cui ratio è quella di chiarire che gli accordi non possono ledere la sfera di terzi estranei ad essi.

Le controversie instaurate dal terzo che si ritenga leso dalla conclusione di un accordo di programma, sottostanno alle ordinarie regole del giudizio generale di legittimità (sul punto cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, 29 settembre 2005, n. 903; id. 29 dicembre 2000 n. 1079).

In base ai contenuti, gli accordi di programma possono essere distinti in due tipologie.

Vi sono accordi di programma che tengono luogo in via sostitutiva di provvedimenti amministrativi, che proprio per tale ragione hanno l'attitudine a ledere la sfera giuridica di terzi in conseguenza della presenza, legislativamente ammessa, di un'attività "provvedimentale" idonea a produrre effetti nei confronti di eventuali controinteressati.

Vi sono invece accordi di programma che si limitano a perseguire finalità di carattere meramente programmatico volte a coordinare le azioni, i tempi e le modalità di esercizio delle funzioni delle pubbliche amministrazioni e degli eventuali privati che partecipano all'accordo.

In questi casi gli accordi di programma non producono effetti diretti oltre la sfera giuridica delle parti che vi hanno partecipato, e sono equiparabili al modello consensualistico di stampo privatistico sottoposto al principio di relatività sancito dall'art. 1372 cod. civ., secondo cui "il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge". Per questa tipologia di accordi la potenziale lesività per i terzi può derivare solamente dall'eventuale futura attività provvedimentale dell'amministrazione.

Nel caso in esame l'accordo di programma impugnato è riconducibile alla seconda tipologia, ed è pertanto privo di effetti riflessi esterni idonei ad incidere direttamente ed immediatamente sulla sfera giuridica di terzi e, segnatamente, dei ricorrenti.

Infatti la parte privata, l'Università, la Provincia Autonoma di Trento ed il Comune di Predaia si sono impegnati reciprocamente solamente ad ottenere gli atti permissivi e concessori necessari alla realizzazione del progetto, senza attribuire all'accordo di programma alcuna valenza sostitutiva di provvedimenti amministrativi.

Conseguentemente l'impugnazione dell'accordo di programma nel caso in esame deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse, dato che non contiene previsioni direttamente ed immediatamente lesive della posizione soggettiva vantata dai ricorrenti.

In particolare, per quanto concerne la dedotta lesività derivante dal pregiudizio ambientale generato dalla costruzione e dal funzionamento dell'infrastruttura tecnologica, va osservato che il danno allegato non deriva dall'accordo di programma, che come sopra visto ha un contenuto meramente programmatico con effetti *inter partes*, ma dall'approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura avvenuta nella conferenza di servizi decisoria tenutasi il 23 maggio 2024 ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale n. 13 del 1997, atto che tuttavia non è stato impugnato ed ha pertanto consolidato i propri effetti.

Per quanto riguarda la lesività che secondo i ricorrenti è da ricondurre all'obbligo assunto dal Comune di Predaia di cedere alla società Miniere San Romedio beni gravati da uso civico, va osservato che parimenti non è ravvisabile un pregiudizio attuale, perché anche in questo caso l'assenza di lesività deriva dalla natura meramente programmatica dell'accordo e alle medesime conclusioni si giunge esaminando la fattispecie sotto un'ottica di carattere civilistico.

Infatti nella parte contestata dai ricorrenti, il Comune assume l'obbligo di cedere a Miniera San Romedio beni gravati da uso civico. Per questa parte il contenuto dell'accordo di programma assume dei contenuti che possono essere assimilati a quelli propri di un contratto preliminare di vendita di cosa altrui.

La giurisprudenza civile fin dalla sentenza della Cass. Civ. Sez. Un. 18 maggio 2006, n. 11624, ritiene valido ed efficace un tale preliminare, affermando che il promittente venditore può sempre adempiere anche in seguito acquistando dal terzo e cedendo al promissario acquirente in qualsiasi momento, ed anche in corso di causa, o facendo trasferire il bene direttamente dal terzo al promissario acquirente in applicazione analogica dell'art. 1478 cod. civ. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 19 ottobre 2021, n. 28856). Ne consegue che, anche sotto il profilo civilistico, il terzo proprietario del bene promesso in vendita non subisce una lesione tutelabile favorevolmente in giudizio.

Pertanto anche la circostanza che nell'accordo di programma il Comune si sia obbligato a trasferire alla società Miniera San Romedio beni gravati da uso civico, non rende attuale ed immediata la lesività dedotta dai ricorrenti, che si sarebbe potuta verificare solo per effetto di un effettivo coinvolgimento di tali beni nel progetto definitivamente approvato.

Evenienza quest'ultima che non si è neppure verificata, perché il progetto approvato prevede la realizzazione delle opere solamente su beni già nella disponibilità della società.

Tutte le censure proposte avverso l'accordo di programma, gli atti di approvazione dello stesso e la deliberazione consiliare del Comune di Predaia che ha respinto il ricorso in opposizione alla delibera di approvazione dell'accordo di programma, sono pertanto inammissibili per carenza di interesse.

L'impugnazione diretta dell'atto di permuta del 24 giugno 2020 intervenuto tra il Comune di Predaia e la società Miniera San Romedio, è invece inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riguarda questioni che attengono a diritti soggettivi in una materia in cui non è configurabile la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (per fattispecie analoghe cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 30 agosto 2024, n. 23377; Cass. Civ., Sez. Un., 2 novembre 2022, n. 32324; Consiglio di Stato, Sez. V, 20 settembre 2005, n. 4864).

Le questioni relative alla validità o meno dell'atto di permuta, esulano pertanto dalla giurisdizione del giudice amministrativo, e rientrano nella cognizione del giudice ordinario innanzi alla quale la domanda potrà eventualmente essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 cod. proc. amm..

Per completezza va soggiunto che anche per questo profilo, la questione della nullità o meno dell'atto di permuta da far valere in via incidentale ai sensi dell'art. 8 cod. proc. amm., avrebbe dovuto essere eventualmente proposta non avverso l'accordo di programma, che come più volte ribadito ha un contenuto meramente programmatico, ma in occasione di un eventuale giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'approvazione del progetto definitivo, unico atto autonomamente e direttamente lesivo, che tuttavia ha consolidato i propri effetti in quanto non è stato impugnato.

In definitiva il ricorso nel suo complesso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, dichiara l'inammissibilità per carenza di interesse dell'impugnazione dell'accordo di programma, degli atti di approvazione dello stesso e della deliberazione consiliare del Comune di Predaia con cui è stato respinto l'atto di opposizione all'approvazione dell'accordo di programma indicati in epigrafe, e dichiara altresì l'inammissibilità per difetto di giurisdizione dell'impugnazione dell'atto di permuta del 24 giugno 2020, indicando, come munito di giurisdizione, il giudice ordinario innanzi al quale la relativa domanda potrà eventualmente essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 cod. proc. amm..

Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Predaia, della Provincia Autonoma di Trento, e della società Miniera San Romedio s.r.l., liquidandole nella somma di € 1.500,00 per ciascuna parte oltre, ove dovuti, ad iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)